N. 8/2023 R.G. Liq. Controllata

TRIBUNALE DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:

Dott. Monica Attanasio	Presidente
Dott. Francesco Bartolotti	Giudice
Dott. Cristiana Bottazzi	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO AI SENSI DELL'ART. 282 CCII

vista la segnalazione del Liquidatore Dott.ssa Irene Guardini, datata 9.1.2026, relativa al decorso del triennio dall'apertura del procedimento di liquidazione controllata relativo a Luca Gobbi e alla conclusione delle attività di liquidazione;

osservato che detta relazione è stata comunicata a tutti i creditori e al debitore e che, come riferito dal Liquidatore in data 28.1.2026, nel termine di 15 giorni loro appositamente assegnato le uniche osservazioni pervenute sono quelle di Agenzia delle Entrate;

rilevato che Agenzia delle Entrate ha contestato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 282 CCII, con particolare riferimento alla meritevolezza del debitore, in base al duplice rilievo per cui, da un lato, i crediti erariali sono rimasti integralmente insoddisfatti e, dall'altro lato, che la costanza ed entità dei mancati versamenti di imposte e contributi denoterebbe una condotta negligente del debitore, per aver volontariamente aggravato il dissesto della propria attività imprenditoriale con l'accumulo di debiti, interessi e sanzioni;

rilevato che nell'originaria relazione e nelle sue successive integrazioni in data 3.9.32026 e 24.9.2026, il Liquidatore ha espresso parere favorevole all'esdebitazione, argomentando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 280 comma 1 lett. b) c) d) e) e di cui all'art. 282, comma 2, CCII e ritenendo pertanto superabili le osservazioni presentate da Agenzia delle Entrate;

ritenuto che tale relazione e le sue integrazioni possano essere richiamate *per relationem* in termini adesivi, con le precisazioni che seguono;

considerato, sotto un primo aspetto, che non è fondata la prima doglianza relativa all'assenza di qualsiasi soddisfazione per il creditore Agenzia delle Entrate, tenuto conto che il Codice della Crisi d'Impresa ha operato un riassetto complessivo dell'istituto dell'esdebitazione, introducendo agli art. 278 ss. CCII una disciplina di carattere generale in cui il requisito della soddisfazione almeno parziale dei creditori – presente un tempo nella disciplina dell'esdebitazione contenuta nella L. 3/2012 e nella Legge fallimentare – risulta completamente eliso;

considerato, sotto un secondo aspetto, che sussiste in capo al debitore il requisito della meritevolezza, potendo escludersi che la situazione di sovraindebitamento (e in particolare l'accumulo deli debiti erariali/contributivi) sia ascrivibile a una sua colpa grave, e ciò tenuto conto che:

1) come sottolineato dal Gestore, la crisi dell'attività di ristorazione gestita dal debitore nelle forme della ditta individuale ha cominciato a manifestarsi nel 2008 e si è accentuata in modo graduale e progressivo negli anni seguenti con una contrazione della redditività, che tuttavia il debitore aveva la ragionevole aspettativa di poter superare, alla luce della circostanza che l'attività vantava un avviamento pluriennale;

2) la ragionevolezza del convincimento del debitore circa la natura temporanea e reversibile dello stato di difficoltà economico-finanziaria dell'attività trova un riscontro obiettivo nella ricostruzione dell'entità del debito erariale/contributivo ammesso allo stato passivo (si veda in proposito il prospetto contenuto nella nota del Gestore datata 3.9.2026);

3) si osserva infatti che è del tutto esiguo l'importo delle cartelle esattoriali relative agli anni di imposta più risalenti (€ 538,34 nel 2011; € 2.221,10 nel 2012; nulla nel 2013; € 3.426,29 nel 2014), mentre le cartelle di importo più cospicuo (per complessivi € 19.000 circa) riguardano gli anni di imposta 2015 e 2016, così come risale al 2016 la conclusione - negativa per il debitore - del giudizio di impugnazione dell'avviso di addebito emesso da INPS all'esito di una complessa vicenda ispettiva, che ha portato alla cristallizzazione di un maggior debito contributivo di oltre € 80.000;

4) è dunque sostenibile che solo tra 2015 e 2016 l'aggravamento della crisi sia divenuto definitivamente manifesto e irreversibile, e che pertanto la decisione di cessare l'attività, attuata nell'anno 2016, non sia stata dal debitore colpevolmente procrastinata;

considerato, infine, che i certificati del Casellario giudiziario acquisiti d'ufficio consentono di ritenere soddisfatto anche il requisito di cui all'art. 280 comma 1 lett. a comma 1 lettera d) CCII, non emergendo alcun procedimento penale attualmente pendente a carico del debitore e, quanto al pregresso, emergendo unicamente una sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 6.4.1993, di

applicazione della pena su richiesta delle parti *ex* art. 444 c.p.p. in relazione ad un reato in materia di stupefacenti, e dunque una condanna molto risalente e, per il suo oggetto, non rilevante ai fini del beneficio qui invocato;

ritenuto quindi che possa essere pronunciato il provvedimento dichiarativo dell'esdebitazione;

P.Q.M.

1) accoglie l'istanza e per l'effetto dichiara inesigibili i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti nei confronti di **Luca Gobbi**, nato a Verona il 17.9.1966, C.F. GBBLCU66P17L781A;
2) dispone, a cura del Liquidatore, la comunicazione del provvedimento al debitore e ai creditori;
3) dispone la pubblicazione dello stesso sul sito del Ministero della Giustizia con le seguenti modalità: - il Liquidatore provvederà, entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, ad inviarne copia informatica editabile in formato .doc alla cancelleria (all'indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it), con oscuramento di eventuali dati riferibili a terzi; - la Cancelleria provvederà quindi a richiedere la pubblicazione della copia del provvedimento così ricevuta sul sito del Ministero della Giustizia (all'indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it) per la durata di tre anni.

Verona, 2.10.2026

Il Giudice est.
Dott. Cristiana Bottazzi

La Presidente
Dott. Monica Attanasio